



# Istituto comprensivo MANZONI-RADICE LUCERA

Piazza Di Vagno, 8 - 71036 Lucera (FG) tel. 0881540039 fax 0881540039  
e-mail: fgic827004@istruzione.it fgic827004@pec.istruzione.it  
Cod.Istituto: FGIC827004 cod.fisc. 91010790714

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI

CIG Z093929576

L'istituto Comprensivo Manzoni Radice con sede in Lucera in p.zza Di Vagno n. 8, c.f. 91010790714, nella persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante BIANCO MARIA CONCETTA, nata a Mugnano del Cardinale (AV) il 18/19/1958, di seguito denominato ISTITUTO,

E

l'Avv. Nicola PARISI, nato a Noicàttaro il 15.08.1972 con studio in Noicattaro in via G. Carducci n. 46, codice fiscale: PRSNCL72M15F923R, P.Iva: 05364200724 di seguito denominato ESPERTO

### PREMESSO

- che questo istituto scolastico ha sottoscritto "ACCORDO DI RETE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (Prot. 0008276/U II.9 del 14 ottobre 2022 della Scuola Capifila I.C. "A. Moro" di Stornarella).
- che la Scuola Capofila Istituto Comprensivo Statale "A. Moro" di Stornarella con determina Prot. 0009727/U I.4 del 30 novembre 2022 (Determina n. 119) ha individuato nella figura dell'Avv. Nicola Parisi, esperto del settore, il DPO a condizioni economicamente vantaggiose, in relazione al numero di scuole aderenti alla rete con un costo per ogni singola scuola aderente di € 900,00 oltre IVA annui.
- che con determina n.119 del 30/11/2022, adottata dall'Istituto scolastico Comprensivo A. Moro di Stornarella, l'Avv. Nicola Parisi è stato individuato quale professionista idoneo alla copertura delle funzioni previste al Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 di Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO – Data Protection Officer).

### VISTO

il D.Lgs. 50/2016 in materia di Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;  
il Decreto Interministeriale n. 129/18;  
la linee guide ANAC in materia di Nuovo Codice di contratti pubblici;  
il Piano Triennale per l'Offerta Formativa e il Programma annuale;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### ART. 1 OGGETTO

L'Esperto si obbliga a fornire all'Istituto attività di DPO, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, potendosi avvalere anche della collaborazione dell'Avv. Annalisa Morelli, ovvero nello specifico la seguente attività:

1. informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
4. essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
5. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.
6. predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171);
7. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34);
8. formare, anche in modalità a distanza, tutto il personale, Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, personale ATA e personale docente, a tempo indeterminato e determinato, in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;
9. dar corso – in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati – alla piena attuazione del GDPR, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni;
10. nell'eseguire i propri compiti, considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento e assumere piena responsabilità in relazione alle iniziative avviate e fatte avviare all'istituzione Scolastica con il suo consenso ovvero con sue direttive, tenuto conto della natura, nell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dell'incarico.

#### **ART. 2 OBBLIGHI DELL'ESPERTO**

L'esperto, fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza.

#### **ART. 3 DURATA**

Il presente contratto ha la durata di TRE ANNI SCOLASTICI (2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025) e non può intendersi tacitamente rinnovato.

#### **ART. 4 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'istituzione scolastica corrisponderà all'Esperto la somma di **euro 900,00 oltre IVA (euro novecento/00 oltre Iva) per ogni anno scolastico.**

Tale somma sarà corrisposta a seguito di emissione di fattura elettronica a partire dal mese di luglio 2023, luglio 2024 e luglio 2025.

#### **ART. 5 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

L'Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall'Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

#### **ART. 6 CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto espresso divieto all'Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

#### **ART. 7 MODIFICAZIONI**

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

#### **ART. 8 RECESSO**

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa un'eventuale valutazione negativa emersa dall'azione di monitoraggio del percorso, l'Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.

L'Istituto dovrà comunicare all'Esperto per iscritto, a mezzo PEC e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

#### **ART. 9 COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per la responsabilità professionale con riferimento all'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto.

#### **ART. 10 FORO COMPETENTE**

In caso di controversie il Foro competente è quello di Bari. Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso sono a carico dell'Esperto. Quanto non previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

L'ESPERTO

**(Avv. Nicola PARISI)**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Concetta Bianco

---